CAMERA DEI DEPUTATI N. 3354

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARTA, ABBATE, ARMELLIN, AZZARO, BALESTRACCI, BONFERRONI, BORTOLANI, CONTU, DE CINQUE, DEL RIO, DE POI, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FORNASARI, FOTI, GARAVAGLIA, GRIPPO, IANNIELLO, LAFORGIA, LAMORTE, MENSORIO, MEROLLI, ORIONE, PATRIA, PISICCHIO, PRANDINI, PUCCI, RENDE, ROCELLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SABBATINI, SCOZIA, SINESIO, TANTALO, ZANFORLIN, ZOPPI, ZUECH, ZURLO

Presentata il 22 aprile 1982

Modifiche e integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernenti l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La disfunzione della giustizia particolarmente grave in Sardegna dipende anche, in larga misura, dalla carenza di ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

Le rispettive piante organiche, già di per sé insufficienti, son coperte per il solo 50 per cento. In tale situazione si può addirittura parlare di prossima paralisi della giustizia, soprattutto in Sardegna.

Valido rimedio sperimentato con successo per i cancellieri e per i segretari giudiziari, come si dirà, sono i concorsi distrettuali, sia perché possono essere rapidamente espletati, sia perché danno certezza di assicurare dipendenti in prevalenza sardi, che terrebbero i posti definitivamente coperti.

I concorsi distrettuali, inoltre, influiscono positivamente sulla locale occupazione giovanile.

I concorsi distrettuali, cui oramai fanno esclusivamente ricorso le amministrazioni delle poste e delle ferrovie, che lo stesso nostro Ministero ha positivamente sperimentato in tre occasioni (un concorso per segretario giudiziario e due concorsi per coadiutore dattilografo giudiziario),

sono previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concorsi circoscrizionali. I concorsi di ammissione alle varie carriere possono essere banditi anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti e altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi).

Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, però, non sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei concorsi (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 - Ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari).

Per rendere possibili concorsi distrettuali per dette categorie occorre, pertanto, modificare l'articolo 3 del citato ordinamento, che detta le norme per i concorsi, mediante l'aggiunta di un comma del seguente tenore:

« Il concorso può essere indetto anche sulla base distrettuale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

Conseguenzialmente dovrà pure essere modificato il successivo articolo 7 dello stesso ordinamento, che riguarda la composizione della commissione di esame.

Per chiarezza si riporta qui di seguito il testo del citato articolo 7:

ART. 7. — *Commissione esaminatrice.* - L'esame ha luogo in Roma davanti ad una commissione nominata di volta in volta dal Ministero e composta:

1) da un magistrato di Cassazione che la presiede;

2) dal direttore capo dell'ufficio del personale e degli ufficiali giudiziari;

3) dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;

4) da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni di ispettore superiore;

5) da un ufficiale giudiziario con almeno quindici anni di servizio.

Esercitano le funzioni di segretario due cancellieri addetti al Ministero.

Il Ministro nomina, altresì, i componenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.

A sostituire il presidente è chiamato il magistrato più anziano;

che va così modificato:

ART. 7. — *Commissione esaminatrice.* - L'esame ha luogo in ogni sede di corte d'appello davanti ad una commissione nominata di volta in volta dal Ministero e composta:

1) da un magistrato di Cassazione che la presiede;

2) dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari o da un suo sostituto o rappresentante;

3) dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari o da un suo sostituto o rappresentante;

4) da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni di ispettore superiore o da un suo sostituto o rappresentante;

5) da un ufficiale giudiziario con almeno quindici anni di servizio.

Esercitano le funzioni di segretario due cancellieri addetti al Ministero, o alla corte d'appello sede del concorso.

Il Ministro nomina, altresì, i componenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.

A sostituire il presidente è chiamato il magistrato più anziano.

Dette modifiche si rendono necessarie perché, nel caso di più concorsi distrettuali contemporanei, i componenti di diritto (quelli di cui ai numeri 2 e 3) possano essere rappresentati nelle diverse commissioni ed i membri di cui ai numeri 4 e 6 possano essere nominati tra più categorie e tra una rosa più vasta di dipendenti, anche al fine di non arrecare grave pregiudizio alla funzionalità degli Uffici ministeriali interessati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« Il concorso può essere indetto anche su base circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

ART. 2.

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito con il seguente:

« L'esame ha luogo in ogni sede di corte d'appello davanti ad una commissione nominata di volta in volta dal Ministero e composta:

1) da un magistrato di Cassazione che la presiede;

2) dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari o da un suo sostituto o rappresentante;

3) dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari o da un suo sostituto o rappresentante;

4) da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni di ispettore superiore o da un suo sostituto o rappresentante;

5) da un ufficiale giudiziario con almeno quindici anni di servizio.

Esercitano le funzioni di segretario due cancellieri addetti al Ministero, o alla corte d'appello sede del concorso.

Il Ministro nomina, altresì, i componenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza o impedimento.

A sostituire il presidente è chiamato il magistrato più anziano ».